FONDAZIONE ALTAGAMMA

Proposte Legge di Bilancio 2027

<u>Proposta n.1 - Stabilizzazione pluriennale del credito d'imposta per design e ideazione estetica</u>

Riferimento normativo vigente: articolo 1, comma 203-quater.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come introdotto dall'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (Legge di Bilancio 2026) e attuato con Decreto Direttoriale MIMIT del 3 luglio 2026.

Criticità: il credito è previsto per il solo periodo d'imposta 2026 (aliquota 10%, plafond 2 milioni di euro per impresa, tetto di spesa complessivo di 60 milioni di euro). La dotazione si è esaurita entro 24 ore dall'apertura della piattaforma, con oltre 400 domande presentate, in massima parte da imprese della filiera moda e design. A legislazione vigente il credito non è previsto oltre il 2026.

Testo dell'emendamento proposto:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater.1 è inserito il seguente:

«203-quater.2. Il credito d'imposta di cui al comma 203-quater.1 è riconosciuto, alle medesime condizioni e con le medesime modalità attuative stabilite per il periodo d'imposta 2026, anche per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascun anno. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse eventuali modalità di riparto proporzionale delle risorse tra i soggetti richiedenti in caso di domande eccedenti il limite di spesa.»

Relazione illustrativa: la proposta risponde a una domanda strutturalmente superiore alle risorse stanziate, già manifestatasi nel primo anno di applicazione, e garantisce alle imprese la certezza di programmazione pluriennale degli investimenti in design e ideazione estetica, elemento distintivo di competitività del Made in Italy.

Relazione tecnica e copertura: onere aggiuntivo stimabile in 140 milioni di euro annui rispetto allo stanziamento 2026 (da 60 a 200 milioni), per il triennio 2027-2029. Copertura da individuare, in sede di interlocuzione con la Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del fondo per interventi strutturali di politica economica o mediante rimodulazione di stanziamenti già destinati a misure agevolative affini.

***

Proposta n.2 - Proroga delle soglie di esenzione fringe benefit oltre il 2027

Riferimento normativo vigente: articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 917/1986), come derogato dall'art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha fissato le soglie di non concorrenza al reddito di 1.000 euro (generalità dei lavoratori) e 2.000 euro (lavoratori con figli fiscalmente a carico) per l'intero triennio 2025-2027.

Criticità: il 2027 è l'ultimo esercizio coperto dall'attuale previsione: in assenza di un intervento in manovra, dal 2028 tornerebbe applicabile l'assetto ordinario, con incertezza per la programmazione dei piani di welfare aziendale delle imprese associate.

Testo dell'emendamento proposto:

Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, al comma recante le soglie di esenzione dei fringe benefit per il triennio 2025-2027 [riferimento puntuale al comma da verificare sul testo consolidato in sede di stesura definitiva], le parole: «per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030»

In subordine, qualora si intenda preservare l'autonomia del ciclo triennale:

«Le soglie di cui al presente comma si applicano anche per il successivo triennio 2028-2030, salvo diversa disposizione adottata con la Legge di Bilancio per l'anno 2028.»

Relazione illustrativa: la proroga elimina l'incertezza di fine periodo e consente alle Aziende associate di pianificare per tempo le proprie politiche di welfare aziendale.

Relazione tecnica e copertura: la proroga di una misura già vigente non genera, in sè, un onere incrementale rispetto al triennio precedente; l'onere è quello già scontato nei tendenziali di finanza pubblica per la componente 2025-2027. Si segnala comunque la necessità di una quantificazione aggiornata da parte del MEF sulla base del gettito IRPEF/contributivo atteso per il nuovo triennio.

***

Proposta n. 3 - Credito d'imposta per le Academy aziendali del Made in Italy

Riferimento normativo vigente: allo stato attuale non esiste una misura fiscale dedicata.

Nel Piano Programmatico del Tavolo Fiscalità si inserisce, come obiettivo di medio termine, l'istituzione presso il MIMIT di un Albo delle Academy del Made in Italy.

Criticità: il 59% dei Soci indica "i mestieri del fare" come priorità molto rilevante nella survey 2026-2029; i dati Unioncamere richiamati dal Piano Vitelli stimano che il 50% del fabbisogno occupazionale delle filiere resterà insoddisfatto entro il 2028, a fronte di un 14,5% di giovani 15-34 anni che non lavorano nè studiano. Manca oggi un quadro normativo organico di sostegno fiscale alle Academy aziendali.

Testo dell'emendamento proposto (nuovo articolo):

Dopo l'articolo [...] del disegno di legge di bilancio per l'anno 2027 è inserito il seguente:

Art. [...] (Istituzione dell'Albo delle Academy del Made in Italy e credito d'imposta per la formazione specialistica)

«1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito l'Albo delle Academy del Made in Italy, al quale possono iscriversi le strutture di formazione interna costituite dalle imprese operanti nei settori del design, della moda, dell'alimentare, della nautica, dell'ospitalità e della gioielleria, in possesso dei requisiti organizzativi, qualitativi e formativi stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle imprese titolari di Academy iscritte all'Albo di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, un credito d'imposta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute per: a) progettazione, coordinamento e comunicazione dei percorsi formativi; b) personale docente e tutor; c) infrastrutture e strumentazioni formative; d) materiali didattici e borse di studio; e) costo del personale destinatario del percorso formativo coinvolto in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento di know-how; f) vitto e alloggio di personale docente, tutor e personale destinatario del percorso formativo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di accesso e fruizione del credito d'imposta, i criteri di determinazione delle spese ammissibili e le procedure di controllo.»

Relazione illustrativa: la proposta collega direttamente uno strumento fiscale a un pillar comunicativo e valoriale della Presidenza ("rendere cool i mestieri del fare"). In particolare, la proposta introduce un sostegno fiscale alle Academy del Made in Italy, volto a valorizzare i "mestieri del fare" e a favorire la trasmissione delle competenze specialistiche e del know-how distintivo delle Filiere italiane alle nuove generazioni. L'istituzione dell'Albo consente di individuare le Academy qualificate e di indirizzare il beneficio verso percorsi formativi strutturati, favorendo l'incontro tra i fabbisogni professionali delle imprese e la formazione di nuove competenze.

Relazione tecnica e copertura: La copertura della misura è da individuare nell'ambito delle risorse della programmazione europea destinate alla formazione, allo sviluppo delle competenze e all'occupazione, in coerenza con le finalità dell'intervento, volto a sostenere percorsi di formazione specialistica e a favorire l'adeguamento delle competenze ai fabbisogni del sistema produttivo. A tal fine, potrà essere valutato, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), l'utilizzo delle risorse disponibili o riprogrammabili.

***

Proposta n.4 - Semplificazione procedurale del nuovo Piano Transizione 5.0 - iperammortamento

Riferimento normativo vigente: articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), come modificati dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e relativi Allegati IV e V, nonchè decreto interministeriale 7 maggio 2026, recante le modalità attuative della misura.

Criticità: permangono oneri documentali e richieste istruttorie ripetute nelle diverse fasi del procedimento di accesso al beneficio; il perimetro delle tecnologie agevolabili (Allegati A e B) non risulta pienamente aggiornato rispetto alle esigenze effettive delle Filiere del Made in Italy.

Testo dell'emendamento proposto:

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 429 è inserito il seguente:

«429-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli Allegati IV e V alla presente legge sono aggiornati con cadenza almeno biennale, al fine di adeguare il perimetro dei beni agevolabili all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, con particolare riferimento ai sistemi avanzati di tracciabilità della filiera, alle tecnologie digitali per la personalizzazione del prodotto e alle applicazioni di intelligenza artificiale per il controllo della qualità e le previsioni commerciali.»;

b) dopo il comma 433 è inserito il seguente:

«433-bis. Nell'ambito delle procedure di accesso al beneficio di cui ai commi da 427 a 436, le amministrazioni competenti e i soggetti incaricati della gestione della misura non possono richiedere alle imprese dati e documenti già acquisiti nelle precedenti fasi del medesimo procedimento, salvo che ciò sia necessario ai fini di specifiche verifiche o dell'aggiornamento delle informazioni precedentemente trasmesse.».

Relazione illustrativa: per le imprese che pianificano investimenti pluriennali, la certezza dei tempi e delle procedure rappresenta un fattore determinante quanto l'entità del beneficio fiscale, come già evidenziato nel Piano Programmatico del Tavolo.

Relazione tecnica e copertura: la proposta ha natura procedurale e organizzativa e non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'ampliamento del perimetro delle tecnologie agevolabili potrebbe incidere sul tiraggio della misura, il cui limite di spesa complessivo resta invariato.

***

Proposta n. 5 - Raccordo tra credito design e la nuova tutela IP dei disegni e modelli (Regolamento UE 2026/715)

Riferimento normativo vigente: articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020 (credito d'imposta design e ideazione estetica); Regolamento (UE) 2026/715, in vigore dal 1° luglio 2026 in abrogazione del Regolamento (CE) 6/2002.

Criticità: il credito d'imposta incentiva la fase creativa (design e ideazione estetica) ma non copre le spese di protezione legale del risultato creativo, nonostante la riforma UE abbia ampliato in modo significativo la tutelabilità di elementi dinamici e digitali del design.

Testo dell'emendamento proposto:

All'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per la prima registrazione e per il mantenimento, per i primi cinque anni, dei disegni e modelli nazionali, dell'Unione europea e internazionali relativi ai relativi ai prodotti risultanti dalle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, comprese le tasse di deposito, registrazione e rinnovo nonché le spese per i servizi professionali direttamente connessi all'ottenimento e al mantenimento dei relativi titoli di privativa.»

Relazione illustrativa: la proposta collega l'incentivo alla creazione con l'incentivo alla protezione legale dell'asset creato, in coerenza con il tema della valorizzazione degli asset immateriali già in agenda del Tavolo Fiscale e con l'ampliamento di tutela introdotto dalla riforma UE (elementi dinamici, prodotti digitali, contraffazione digitale).

Relazione tecnica e copertura: onere aggiuntivo contenuto, in quanto le spese di registrazione IP hanno un importo unitario significativamente inferiore alle spese di design già agevolate; si ritiene assorbibile nell'ambito del plafond complessivo rimodulato con la Proposta 1, salvo diversa valutazione della Ragioneria Generale dello Stato.

***

Proposta n.6 - Istituzione "*Sezione progetti strategici internazionali– Medie e Grandi Imprese*" nel fondo rotativo 394/81

Riferimento normativo vigente: l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 che ha istituito il fondo a carattere rotativo, la cui operatività in materia di sostegno all'internazionalizzazione è disciplinata, tra l'altro, dall'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e dal decreto interministeriale 1° giugno 2023.

Criticità: Le ordinarie modalità di accesso e valutazione, prevalentemente standardizzate, risultano meno adeguate a progetti promossi da medie e grandi imprese, caratterizzati da particolare dimensione, complessità e rilevanza per il sistema produttivo nazionale, per i quali assume rilievo la valutazione delle ricadute strategiche sull'export, sull'occupazione e sulle filiere produttive. italiane.

Testo dell'emendamento proposto:

Dopo l'articolo [...] del disegno di legge di bilancio per l'anno 2027 è inserito il seguente:

Art. […] (Istituzione della Sezione Progetti Strategici – Medie e Grandi Imprese)

«1.Nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è istituita la «Sezione progetti strategici internazionali – Medie e Grandi Imprese», avente carattere di rotatività e gestita dalla società SIMEST S.p.A. con contabilità separata, alla quale può essere destinata annualmente una quota fino al 4 per cento delle disponibilità annuali del medesimo Fondo, per il sostegno di progetti strategici di internazionalizzazione promossi da imprese di medie e grandi dimensioni, mediante interventi definiti su base negoziale in funzione delle caratteristiche e della rilevanza strategica dei singoli progetti, caratterizzati da un significativo impatto sulla competitività internazionale del sistema produttivo nazionale e da rilevanti ricadute sulle filiere produttive italiane, valutate anche in termini di coinvolgimento delle imprese della filiera, incremento dell'export e dell'occupazione e rafforzamento della presenza sui mercati internazionali.

2.Per le finalità di cui al comma 1, alla Sezione sono destinate risorse nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui al medesimo comma 1, nel limite massimo del 4 per cento annuo delle relative disponibilità, fermo restando il rispetto della quota di riserva in favore delle piccole e medie imprese prevista dalla legislazione vigente.

3. In deroga alle modalità di concessione previste dall'art 14 D.M. 1° giugno 2023, gli interventi destinati alle medie e grandi imprese sono concessi mediante procedura valutativa di carattere negoziale, nell'ambito della quale SIMEST S.p.A. valuta, attraverso un'interlocuzione istruttoria con l'impresa proponente, il programma di investimento, la relativa struttura finanziaria, gli obiettivi di internazionalizzazione e le ricadute attese in termini di competitività internazionale, incremento dell'export, occupazione e coinvolgimento delle filiere produttive italiane, tenendo conto della dimensione dell'impresa, della complessità del progetto e della sua rilevanza strategica, formulando una proposta di intervento da sottoporre al Comitato agevolazioni.

4.Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, gli importi minimi e massimi degli interventi, gli eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per l'individuazione della rilevanza strategica, la selezione e la valutazione dei progetti, anche in funzione della diversa dimensione delle imprese proponenti, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria e della procedura valutativa di carattere negoziale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato »

Relazione Illustrativa: La proposta destina una quota fino al 4 per cento delle disponibilità del Fondo al sostegno di progetti strategici promossi da medie e grandi imprese, valorizzandone il ruolo nello sviluppo di iniziative di internazionalizzazione ad elevato impatto strategico e nel rafforzamento delle filiere produttive nazionali. In ragione della dimensione e complessità di tali progetti, è prevista una procedura valutativa di carattere negoziale, accessibile a entrambe le categorie dimensionali, che consenta a SIMEST di valutarne la qualità, gli obiettivi di internazionalizzazione e le ricadute sulle filiere produttive italiane, incremento dell'export e dell'occupazione. La misura intende così assicurare modalità di intervento flessibili e proporzionate alla rilevanza strategica dei progetti, indipendentemente dalla qualificazione dell'impresa proponente come media o grande impresa.

Relazione tecnica e copertura: La nuova Sezione opera nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo 394/81, mediante la destinazione di una quota annuale non superiore al 4 per cento delle

relative risorse, ferma restando la riserva prevista dalla legislazione vigente in favore delle PMI. Nell'ambito di tale limite finanziario, gli interventi a sostegno dei progetti strategici di internazionalizzazione promossi da medie e grandi imprese sono definiti attraverso una procedura valutativa di carattere negoziale, tenendo conto della dimensione e complessità dei progetti e delle relative ricadute economiche e occupazionali. La misura si realizza, pertanto, mediante una rimodulazione delle risorse già disponibili del Fondo, senza richiedere nuovi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

******